



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Semplificazione dei controlli  
sulle attività economiche**  
(Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103)

**Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103**, recante: "**Semplificazione dei controlli sulle attività economiche**, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118", pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024](#). Il provvedimento è in vigore dal 2 agosto 2024.

## Sommario

1. Premessa.....	2
2. Ambito di applicazione (art. 1) .....	2
3. Semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 2) .....	2
4. Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» (art. 3).....	3
5. Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli (art. 4) .....	4
6. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5) .....	4
7. Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6) .....	5
8. Meccanismi di dialogo e collaborazione (art. 7) .....	5
9. Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo (art. 9) .....	6
10. Trattamento dei dati personali (art. 10) .....	6
11. Clausola di salvaguardia (art. 11) .....	7
12. Abrogazioni (art. 12) .....	7

## 1. Premessa

Con il [decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103](#), il Governo ha attuato la delega di cui all'art. 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 5 agosto 2022, n.118), volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche.

## 2. Ambito di applicazione (art. 1)

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche<sup>1</sup> svolti dalle Pubbliche Amministrazioni<sup>2</sup>, esclusi i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.

L'articolo 1, al comma 4, precisa, inoltre, che resta fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

## 3. Semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 2)

Al fine di garantire la conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti ed eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, il decreto stabilisce un cronoprogramma così articolato:

- a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - quindi **entro il 1° ottobre 2024** - la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli;
- b) entro 150 giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato - quindi entro il **28 febbraio 2025** - tutte le Amministrazioni coinvolte nello svolgimento dei controlli pubblicano sui propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- c) entro il **30 giugno 2025** - e periodicamente ogni tre anni - le stesse Amministrazioni trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica un rapporto sulla ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti, anche in relazione alla tipologia e alle dimensioni dei soggetti controllati, evidenziando la percentuale di irregolarità riscontrate;
- d) entro il **30 Ottobre 2025** il Dipartimento, **sentite le associazioni di categoria interessate**, elabora un documento contenente un quadro di sintesi che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, segnalando eventuali procedimenti di controllo che - anche in considerazione di un rapporto costi-benefici - possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati con cadenza periodica, con

---

<sup>1</sup> L'attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

<sup>2</sup> In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per pubbliche amministrazioni si intendono: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."

esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Tale documento, quindi, viene trasmesso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione al Parlamento.

Conseguentemente, al d. lgs. 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" viene inserito l'art. 23-bis sugli "*Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche*", che prevede da parte delle Pubbliche amministrazioni la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, secondo lo schema standardizzato redatto dal Dipartimento, l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, dando evidenza di quelli eliminati. Tali informazioni, aggiornate almeno con cadenza triennale, sono pubblicate nella sottosezione dedicata «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente».

#### **4. Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» (art. 3)**

Ai fini della programmazione dei controlli, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, che individua un profilo di rischio in determinati ambiti omogenei, pensato dal legislatore come uno strumento ulteriore per rendere più efficienti i controlli.

Lo sviluppo di tale sistema è a cura dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) che, per ciascuno degli ambiti omogenei elencati in calce, elabora norme tecniche o prassi di riferimento - approvate con decreto del Mimit - idonee a definire un livello di rischio basso sulla base di diversi elementi riferiti alla singola attività economica, tra cui il possesso di certificazioni, comprese quelle riconducibili ai principi ESG (*Environmental, Social, Governance*), l'esito dei controlli negli ultimi tre anni, il settore di attività, le caratteristiche e le dimensioni.

Gli ambiti omogenei in cui è possibile identificare attività economiche a rischio basso sono i seguenti:

- a) protezione ambientale;
- b) igiene e salute pubblica;
- c) sicurezza pubblica;
- d) tutela della fede pubblica;
- e) sicurezza dei lavoratori.

Il livello di rischio basso può essere certificato da un **Report** (su apposita richiesta da parte delle attività economiche a uno degli Organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento) i cui elementi essenziali, il periodo di validità, i casi di decadenza ed eventuali altre norme procedurali necessarie sono determinate con lo stesso decreto del Mimit, sentite le amministrazioni interessate.

Dopo il rilascio del Report certificativo, il soggetto controllato è sottoposto ad audit periodici da parte dell'Organismo di certificazione per la verifica della conformità alla norma di riferimento.

Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

Inoltre, l'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa.

## **5. Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli (art. 4)**

Le Amministrazioni che svolgono funzioni di controllo devono fare riferimento al fascicolo informatico di impresa, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sia prima di avviare le attività di vigilanza che successivamente, alimentandolo con gli esiti dei controlli effettuati.

In caso di **mancato deposito** da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa può richiedere all'amministrazione di provvedere, mediante apposita istanza - anche depositata nel fascicolo - recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L'amministrazione adempie entro il termine di cinque giorni.

Documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in possesso dell'Amministrazione **non possono essere richieste agli operatori**.

Se ciò avvenisse, gli operatori segnalano tale inadempienza da parte dell'Amministrazione all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Ove l'AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione in un'apposita area del proprio sito istituzionale, espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalità perseguite.

## **6. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5)**

Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, apposite **linee guida o FAQ**, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.

Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

Le amministrazioni - art. 5, comma 3 - programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio, ferma restando **l'immediata effettuazione dei controlli** nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio.

Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all'articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari **non più di una volta l'anno**, salvi i casi di cui al comma 3.

Il comma 5 vieta l'esecuzione di due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordano preventivamente per svolgere un'ispezione congiunta.

Inoltre, se all'esito del controllo l'amministrazione precedente accerta la conformità agli obblighi e adempimenti dettati dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato nei successivi **dieci mesi**, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 e menzionando nel fascicolo informatico d'impresa il periodo di esonero medesimo.

A sua volta, l'amministrazione è chiamata però a fornire almeno **dieci giorni** prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva, salvo che ricorrano i casi di cui al comma 3, motivi di urgenza del controllo oppure esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi impreveduti o senza preavviso.

## **7. Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6)**

Per le violazioni di obblighi o adempimenti che non riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro e che si verificano per la prima volta nell'arco di cinque anni, l'organo di controllo **diffida**<sup>3</sup> l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a **venti giorni** dalla data di notificazione dell'atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida amministrativa, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, oltre alla contestazione della violazione, anche la **revoca del Report certificativo**, ove rilasciato all'operatore economico.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2024, n. 91, in merito alla diffida in caso di **violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare**. Nello specifico, tale comma prevede che nel caso in cui siano accertati per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili<sup>4</sup>, l'organo di controllo diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di **trenta giorni** dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato - prosegue l'articolo 1 del decreto legge n. 91 del 2014 - comporta la contestazione della violazione senza che l'interessato possa provvedere al pagamento in misura ridotta.

Inoltre, quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa il soggetto controllato non è responsabile (**non punibilità per errore scusabile**).

## **8. Meccanismi di dialogo e collaborazione (art. 7)**

L'articolo prevede l'applicazione dell'istituto dell'**interpello**, quale meccanismo di dialogo tra gli organismi di controllo e le associazioni nazionali di categoria, di cui all'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n.180<sup>5</sup>. In particolare, in caso di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative o di ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative ad obblighi e adempimenti che sono oggetto di controlli, le summenzionate associazioni possono interpellare **l'amministrazione centrale o la regione** competente, prospettando una soluzione motivata.

---

<sup>3</sup> L'articolo 1, comma 2, lettera d) del presente provvedimento definisce la "diffida amministrativa" come "invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n.689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa"

<sup>4</sup> Per violazioni sanabili, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014, si intendono: "errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili."

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.180: "1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolarioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti."

Le risposte fornite dalle Amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.

**In caso di mancato riscontro all'interpello** entro termini ragionevoli e comunque entro il termine di 30 giorni (o superiori nei casi previsti dai commi 3, 4 e 5, art. 2 della L 241/1990), le associazioni di cui sopra possono segnalare tale circostanza al Dipartimento, che provvede nell'ambito delle proprie competenze.

## **9. Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo (art. 9)**

La disposizione prevede che le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), adottino misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale, in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio.

Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.

Le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate, assunte mediante soluzioni tecnologiche, devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione), nonché i principi di:

- a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata;
- b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679;
- c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati;
- d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

## **10. Trattamento dei dati personali (art. 10)**

I dati, oggetto del presente decreto, devono essere trattati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche, e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196 del 2003).

Pertanto, i titolari del trattamento adotteranno le idonee misure tecniche al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati secondo la normativa vigente.

### **11. Clausola di salvaguardia (art. 11)**

Quanto previsto dal presente provvedimento si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, concernente "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

### **12. Abrogazioni (art. 12)**

La disposizione abroga l'articolo 14 rubricato "Semplificazione dei controlli sulle imprese", di cui al decreto-legge n.5 del 2012, relativo alle disposizioni urgenti in materia semplificazione e sviluppo, a decorrere dal 2 agosto 2024, data di entrata in vigore del presente provvedimento.